



# COMUNE DI FOZA

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

## GIUNTA COMUNALE

L'anno **duemiladieci** il giorno **cinque** del mese di **marzo** alle ore **19:00** nella residenza comunale.

Convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

|                      |             | Presente/Assente |
|----------------------|-------------|------------------|
| ORO GIOVANNI ALESSIO | SINDACO     | P                |
| MARCOLONGO ROBERTA   | VICESINDACO | A                |
| ORO ANDREA           | ASSESSORE   | A                |
| CHIOMENTO CLAUDIO    | ASSESSORE   | P                |
| CAPPELLARI DENIS     | ASSESSORE   | P                |

con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE, **SCHIAVONE dott. GIUSEPPE GIANPIERO**;

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza in conformità alle norme attualmente in vigore, invita i membri della Giunta a prendere in esame il seguente

**OGGETTO:**

**INTEGRAZIONE PROPRIA DELIBERAZIONE N. 3 DELL'08.01.2010 DI APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO PROVVISORIO ANNO 2010**

**OGGETTO: INTEGRAZIONE PROPRIA DELIBERAZIONE N. 3 DELL'08.01.2010  
DI APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO  
PROVVISORIO ANNO 2010**

Propone il Sindaco, relazionando quanto segue.

VISTO il decreto del Ministro dell'interno in data 17 dicembre 2009 che ha prorogato al 30 aprile 2010 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2010 da parte delle autonomie locali;

CONSIDERATO che il bilancio di previsione 2010 ed il bilancio pluriennale 20101 – 2012 sono in fase di redazione e verranno approvati in uno dei prossimi consiglio comunali e comunque nei termini di legge;

VISTO l'art. 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in base al quale :

- ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;
- ove il bilancio sia stato deliberato ,in attesa di esecutività dello stesso , qualora non venga dichiarata l'immediata eseguibilità, l'organo consiliare dell'ente delibera l'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a due mesi, sulla base del bilancio già deliberato e in questo caso gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le seguenti modalità di gestione, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato: gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 dell'08.01.2010, con la quale, in applicazione dell'art. 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod., è stato deciso:

- di autorizzare i Responsabili del servizio ad effettuare nel corso dell'esercizio finanziario 2010 e fino alla approvazione del bilancio ad effettuare, per ciascun

intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

- di confermare, stante la necessità di assicurare il regolare e funzionamento di uffici e servizi nelle more di approvazione del nuovo bilancio di previsione 2010, per tutta la durata dell'esercizio provvisorio 2010, le modalità di gestione dell'entrata e della spesa individuate con la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 20.04.2009 e delle altre successive di modifica del PEG ;
- di demandare la gestione dei capitoli in entrata ed in uscita ai funzionari Responsabili del servizio già in possesso dei decreti di nomina sindacale per l'esercizio 2009 sulla base della ripartizione segnata a margine del piano esecutivo stesso;

PRESO ATTO che all'inizio dell'esercizio finanziario 2010 il Sindaco ha provveduto a confermare i Responsabili del servizio già nominati nel 2009;

RITENUTO di integrare quanto già indicato con la citata deliberazione di Giunta Comunale n. 3 dell'08.01.2010 con ulteriori prescrizioni ed indicazioni per la gestione del PEG al fine di perseguire livelli ottimali di efficacia ed efficienza secondo quanto prescrive l'art. 1 della legge 7 agosto 2000, n. 241;

UDITA la relazione del Segretario comunale cui è rimesso, tra le altre funzioni previste per legge: il coordinamento dei Responsabili del servizio per la attuazione degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo, secondo le direttive del Sindaco, perseguendo livelli di efficacia e di efficienza; la predisposizione della proposta del piano esecutivo di gestione sulla base del bilancio di previsione, sovrintendendo alle attività di gestione, espressamente riservata, per decreto sindacale, ai responsabili del servizio dell'ente locale;

## **PROPONE**

di approvare – ad integrazione del disposto della propria deliberazione n. 3 dell'08.01.2010 - le seguenti linee direttive, predisposte dal segretario comunale per la gestione del bilancio provvisorio nell'esercizio finanziario 2010 in base alle norme di legge citate in premessa:

Il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 operano una distinzione tra:

- *funzioni di indirizzo politico-amministrativo con definizione di programmi ed obiettivi che restano riservate agli organi elettivi;*
- *funzioni di gestione compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno riservate ai responsabili dei servizi;*

Lo Statuto e il regolamento per l'ordinamento della struttura organizzativa del Comune di Foza hanno recepito gli indirizzi del Legislatore nazionale affidando ai Responsabili dei servizi la

gestione corrente delle attività e delle risorse nell'ambito degli indirizzi strategici e degli obiettivi definiti dalla Amministrazione.

A ciascun Servizio è correlato un reparto organizzativo, semplice o complesso, composto da persone e mezzi cui è preposto un responsabile.

A ciascun servizio è affidato, con il bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il Responsabile del servizio.

Ciascuna risorsa dell'entrata e ciascun intervento della spesa indicano l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

I provvedimenti dei responsabili del servizio, denominati "determinazioni", allorché comportino impegni di spesa devono essere trasmessi al Responsabile del servizio finanziario per la registrazione dell'impegno e possono essere messi in esecuzione una volta intervenuta l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

La **stipulazione dei contratti** deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

La adozione degli atti di gestione da parte della struttura burocratica verrà effettuata oltre che in base al piano esecutivo di gestione, sulla base di direttive impartite, ai sensi dell'art.109 del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Sindaco, dalla Giunta, dal singolo assessore di riferimento per le materie ad esso delegate.

**Si possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno** contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria. Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa comunica al terzo interessato all'impegno e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione.

Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente alla regolarizzazione.

Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione delle procedure sopra richiamate il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e) D.Lgs. 267 /2000, tra il privato fornitore e l'amministratore finanziario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.

Per **l'affidamento dei contratti relativi ad opere pubbliche, servizi e forniture** la individuazione del contraente nel rispetto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e, per quanto applicabile, della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 e delle altre leggi in materia di lavori pubblici oltre che del regolamento comunale sui contratti, dando atto che i contratti relativi avranno la forma dell'atto pubblico amministrativo e avranno per clausole essenziali

quelle previste dal capitolato speciale o degli specifici capitolati approvati con i progetti esecutivi ;

- per la realizzazione di **interventi di manutenzione** del patrimonio e del demanio comunale in economia ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006 , n. 163 , nei limiti degli stanziamenti approvati nella parte corrente e nella parte in conto capitale e quindi in amministrazione diretta o cottimo, dando atto che i contratti relativi avranno la forma della scrittura privata;

- per gli affidamenti delle **forniture e servizi** in economia nel rispetto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

- per l'affidamento degli **incarichi di progettazione** e per l'affidamento dei servizi attinenti alla architettura ed all'ingegneria sulla base del decreto legislativo 12 aprile 2006 , n. 163 ed in particolare dell'art. 90 comma 6° (*Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti esterni in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento*) e delle determinazioni della Autorità lavori pubblici , e per quanto applicabili , della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 e delle deliberazioni della Giunta Regionale che dettano le modalità per l'affidamento degli incarichi di progettazione e per l'affidamento dei servizi attinenti alla architettura ed all'ingegneria;

In considerazione della abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime è opportuno che l'affidamento degli incarichi avvenga con il criterio dell'offerta più economicamente vantaggiosa di cui all'art. 83 del D.lgs. 163/2006.

**Il conferimento di incarichi individuali**, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, potrà essere effettuato solo in presenza dei seguenti presupposti di legittimità e all'interno di un programma da approvarsi dal Consiglio (*l'art. 3) comma 55 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) come sostituito dall'art. 46 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, consente agli enti locali di stipulare contratti di collaborazione autonoma solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*):

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

I contratti relativi avranno la forma dell'atto pubblico amministrativo o della scrittura privata (oppure mediante apposita lettera d'ordinazione delle provviste o dei servizi) e avranno per clausole essenziali quelle previste nei capitolati o nei fogli condizioni e comunque dovranno riportare:

- oggetto della prestazione;
- eventuali garanzie richieste;
- le caratteristiche tecniche della fornitura;
- la qualità;
- i termini e le modalità di esecuzione;
- i prezzi;
- le modalità di pagamento e i termini che non dovranno essere inferiori a trenta giorni dalla data dell'accettazione della fornitura o dalla verifica del servizio da parte del responsabile del procedimento o dal ricevimento della fattura al protocollo comunale nel caso in cui accettazione espressa e verifica non siano previste nel contratto o nella lettera d'ordine;
- eventuali penalità.

Al fine del rispetto della **normativa sui pagamenti** nelle transazioni commerciali e la formazione di debiti pregressi il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica secondo quanto disposto dall'art. 9 del decreto legge 01.07.2009, n. 78 convertito in legge 03.08.2009 n. 102 ; inoltre in applicazione del D.Lgs. 09.10.2002, n. 231 disporrà nel capitolato di gara o nel foglio condizioni, sentito il responsabile della ragioneria, termini per il pagamento delle fatture non inferiori a trenta giorni al fine di evitare che maturino automaticamente gli interessi moratori, curando che la liquidazione e l'emissione del mandato avvenga nei termini prestabiliti nel contratto o, in mancanza in quelli massimi di trenta giorni previsti dalla legge.

Poiché gli interessi moratori decorrono automaticamente e sono dovuti per il solo fatto del ritardo nel pagamento; è comunque possibile, per le parti concordare per iscritto termini più lunghi dei trenta giorni previsti dalla legge al fine di tenere indenne l'Amministrazione e, di conseguenza, chi ha effettuato l'ordinazione, dal pagamento di somme per interessi moratori.

Si allega uno schema di scrittura privata che il responsabile del servizio provvederà ad adattare al caso concreto tenendo indenne in ogni caso l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi richiesta di interessi moratori derivante da ritardo nei pagamenti.

**La liquidazione** costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto.

La liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed e' disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, **a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.**

L'atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili è trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il servizio finanziario effettuerà, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione.

Inoltre, a motivo dell'urgenza di provvedere

## **PROPONE**

di dichiarare, a seguito di separata votazione palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Foza, lì 05-03-2010

Il Sindaco  
f.to Oro dott. Giovanni Alessio

Parere di regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Foza, lì 05-03-2010

Il Responsabile delle Aree amministrativa ed economico-finanziaria  
f.to Borsato dott. Gianandrea

Parere di regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Foza, lì 05-03-2010

Il Responsabile delle Aree amministrativa ed economico-finanziaria  
f.to Borsato dott. Gianandrea

## LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la suesposta proposta di deliberazione e preso atto delle motivazioni in essa espresse;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile;

Visto il D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

### DELIBERA

di approvare – ad integrazione del disposto della propria deliberazione n. 3 dell'08.01.2010 - le seguenti linee direttive, predisposte dal segretario comunale per la gestione del bilancio provvisorio nell'esercizio finanziario 2010 in base alle norme di legge citate in premessa:

Il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 operano una distinzione tra:

- *funzioni di indirizzo politico-amministrativo con definizione di programmi ed obiettivi che restano riservate agli organi elettivi;*
- *funzioni di gestione compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno riservate ai responsabili dei servizi;*

Lo Statuto e il regolamento per l'ordinamento della struttura organizzativa del Comune di Foza hanno recepito gli indirizzi del Legislatore nazionale affidando ai Responsabili dei servizi la gestione corrente delle attività e delle risorse nell'ambito degli indirizzi strategici e degli obiettivi definiti dalla Amministrazione.

A ciascun Servizio è correlato un reparto organizzativo, semplice o complesso, composto da persone e mezzi cui è preposto un responsabile.

A ciascun servizio è affidato, con il bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il Responsabile del servizio.

Ciascuna risorsa dell'entrata e ciascun intervento della spesa indicano l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

I provvedimenti dei responsabili del servizio, denominati "*determinazioni*", allorché comportino impegni di spesa devono essere trasmessi al Responsabile del servizio finanziario per la registrazione dell'impegno e possono essere messi in esecuzione una volta intervenuta l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

La **stipulazione dei contratti** deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalita' di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

La adozione degli atti di gestione da parte della struttura burocratica verrà effettuata oltre che in base al piano esecutivo di gestione, sulla base di direttive impartite, ai sensi dell'art.109 del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Sindaco, dalla Giunta, dal singolo assessore di riferimento per le materie ad esso delegate.

**Si possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno** contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria . Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa comunica al terzo interessato all'impegno e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione.

Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi e' regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente alla regolarizzazione.

Nel caso in cui vi e' stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione delle procedure sopra richiamate il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e) D.Lgs. 267 /2000, tra il privato fornitore e l'amministratore finanziario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.

Per l'**affidamento dei contratti relativi ad opere pubbliche, servizi e forniture** la individuazione del contraente nel rispetto del decreto legislativo 12 aprile 2006 , n. 163 e, per quanto applicabile , della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 e delle altre leggi in materia di lavori pubblici oltre che del regolamento comunale sui contratti ,dando atto che i contratti relativi avranno la forma dell'atto pubblico amministrativo e avranno per clausole essenziali quelle previste dal capitolato speciale o degli specifici capitolati approvati con i progetti esecutivi ;

- per la realizzazione di **interventi di manutenzione** del patrimonio e del demanio comunale in economia ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006 , n. 163 , nei limiti degli stanziamenti approvati nella parte corrente e nella parte in conto capitale e quindi in amministrazione diretta o cottimo, dando atto che i contratti relativi avranno la forma della scrittura privata;

- per gli affidamenti delle **forniture e servizi** in economia nel rispetto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

- per l'affidamento degli **incarichi di progettazione** e per l'affidamento dei servizi attinenti alla architettura ed all'ingegneria sulla base del decreto legislativo 12 aprile 2006 , n. 163 ed in particolare dell'art. 90 comma 6° ( *Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti esterni in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione*

*dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento)* e delle determinazioni della Autorità lavori pubblici, e per quanto applicabili, della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 e delle deliberazioni della Giunta Regionale che dettano le modalità per l'affidamento degli incarichi di progettazione e per l'affidamento dei servizi attinenti alla architettura ed all'ingegneria;

In considerazione della abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime è opportuno che l'affidamento degli incarichi avvenga con il criterio dell'offerta più economicamente vantaggiosa di cui all'art. 83 del D.lgs. 163/2006.

**Il conferimento di incarichi individuali**, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, potrà essere effettuato solo in presenza dei seguenti presupposti di legittimità e all'interno di un programma da approvarsi dal Consiglio (*l'art. 3) comma 55 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) come sostituito dall'art. 46 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, consente agli enti locali di stipulare contratti di collaborazione autonoma solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*):

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

I contratti relativi avranno la forma dell'atto pubblico amministrativo o della scrittura privata (oppure mediante apposita lettera d'ordinazione delle provviste o dei servizi) e avranno per clausole essenziali quelle previste nei capitolati o nei fogli condizioni e comunque dovranno riportare:

- oggetto della prestazione;
- eventuali garanzie richieste;
- le caratteristiche tecniche della fornitura;
- la qualità;
- i termini e le modalità di esecuzione;
- i prezzi;
- le modalità di pagamento e i termini che non dovranno essere inferiori a trenta giorni dalla data dell'accettazione della fornitura o dalla verifica del servizio da parte del responsabile del procedimento o dal ricevimento della fattura al

- protocollo comunale nel caso in cui accettazione espressa e verifica non siano previste nel contratto o nella lettera d'ordine;
- eventuali penalità.

Al fine del rispetto della **normativa sui pagamenti** nelle transazioni commerciali e la formazione di debiti pregressi il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica secondo quanto disposto dall'art. 9 del decreto legge 01.07.2009, n. 78 convertito in legge 03.08.2009 n. 102 ; inoltre in applicazione del D.Lgs. 09.10.2002, n. 231 disporrà nel capitolato di gara o nel foglio condizioni, sentito il responsabile della ragioneria, termini per il pagamento delle fatture non inferiori a trenta giorni al fine di evitare che maturino automaticamente gli interessi moratori, curando che la liquidazione e l'emissione del mandato avvenga nei termini prestabiliti nel contratto o, in mancanza in quelli massimi di trenta giorni previsti dalla legge.

Poiché gli interessi moratori decorrono automaticamente e sono dovuti per il solo fatto del ritardo nel pagamento; è comunque possibile, per le parti concordare per iscritto termini più lunghi dei trenta giorni previsti dalla legge al fine di tenere indenne l'Amministrazione e, di conseguenza, chi ha effettuato l'ordinazione, dal pagamento di somme per interessi moratori.

Si allega uno schema di scrittura privata che il responsabile del servizio provvederà ad adattare al caso concreto tenendo indenne in ogni caso l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi richiesta di interessi moratori derivante da ritardo nei pagamenti.

**La liquidazione** costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto.

La liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, **a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.**

L'atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili è trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il servizio finanziario effettuerà, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione.

Inoltre, data l'urgenza di provvedere, a seguito di separata votazione palese, con voti unanimi favorevoli

## **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to SCHIAVONE dott. GIUSEPPE GIANPIERO

**IL SINDACO**  
f.to ORO GIOVANNI ALESSIO

---

SOGGETTA A:

- pubblicazione all'albo  
 comunicazione ai capigruppo

TRASMISSIONE AREA

(ART. 4 l. 241/90 – Art. 107 comma 3° D.Lgs. n. 267/2000)

- Amministrativa  
 Economico - Finanziaria  
 Tecnico – Manutentiva

Il Segretario Comunale  
f.to SCHIAVONE dott. GIUSEPPE GIANPIERO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. Cron. **57**. Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per gg. 15 consecutivi dal **08.03.2010**.

Il Messo Comunale  
f.to Turata Nicola

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

**Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267**

**Lì 02.04.2010**

**Il Segretario Comunale**  
f.to SCHIAVONE dott. GIUSEPPE GIANPIERO

---

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

IL SEGRETARIO

IL FUNZIONARIO / ISTRUTTORE INCARICATO  
f.to Borsato dott. Gianandrea